

Il relatore della Commissione ha la parola.

FABRIZI G., *relatore*. La Commissione mantiene la tassa del progetto di legge, quale è stabilita nei numeri 3 e 4. È stato fatto un appunto alla Commissione dall'onorevole Mancini, cioè che avesse seguito due criteri: uno palese, l'altro nascosto, perchè ha tenuto conto dell'importare del premio, quando ha preso a considerare la tassa intorno alle assicurazioni contro i danni degl'incendi e si è poi valse d'altro criterio, quando considerò la tassa contro i danni della grandine.

La Commissione non può rispondere altro che una parola, cioè che il criterio cui si è attenuto è quello che ha manifestato, e non altro.

Ha essa però dovuto tener conto, come di dati di fatto, del maggior ammontare del premio, quando si tratta di assicurazioni contro la grandine, e quindi ha dovuto accettare la proposta ministeriale, che stabilisce cinque centesimi per mille nei casi di assicurazione contro i danni degl'incendi, e dieci centesimi per mille nei casi di assicurazione contro la grandine; ha dovuto pure accettare questa distinzione di due grandi categorie, inquantochè non ha stimato di potersi impegnare nella formazione di una lunga scala graduata delle molteplici e diverse specie di assicurazione; e così facendo, ha creduto di meglio conformarsi a un principio di equità.

Quando tutte le svariate forme di assicurazione avranno preso tutto lo sviluppo di che sono capaci, allora sarà il tempo di fare altre e più numerose distinzioni. Quello che si è detto ieri appunto per rigettare la proposta dell'onorevole Ruggiero, quanto a distinguere i viaggi più lunghi ed i viaggi più brevi, si può applicare altresì a quest'altra categoria di assicurazioni.

Se poi la *Società mutua contro i danni della grandine* non è stata molto fortunata, se ha avuto dei danni a sopportare, questi furono dipendenti da circostanze le quali nulla hanno che fare coll'applicazione della legge che vigeva finora nelle antiche provincie, e che in questa parte viene ad essere riprodotta colla legge presente; circostanze migliori la rimetteranno in quello stato di floridezza a cui, pel suo buon organismo, è destinata.

Nulla altro rimane a dire alla Commissione, la quale insiste quindi perchè siano approvate le disposizioni scritte in questi due numeri.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'emendamento Massarani. (*Vedi sopra*)

(Dopo prova e controprova, è rigettato.)

Se non v'ha opposizione, il n° 3 dell'articolo 2 s'intenderà approvato.

(È approvato.)

« 4° Di centesimi dieci pure all'anno per ogni mille lire di somma assicurata per le assicurazioni contro i danni della grandine e qualunque altra simile assicurazione di redditi. »

Se non vi è opposizione, questo numero s'intenderà approvato.

(È approvato.)

Prima di passare all'articolo 3 debbo dichiarare che l'onorevole Plutino propone un articolo che seguirebbe l'articolo testè votato, col numero 3. Quindi l'articolo terzo diventerebbe quarto, qualora la proposta Plutino venisse approvata.

L'articolo d'aggiunta del deputato Plutino è il seguente:

« Le assicurazioni stipulate nel regno dalle società od individui che vi risiedono, ancorchè pagabili fuori del regno, s'intendono soggette alla tassa medesima. »

Domanderò al regio commissario e alla Commissione se accettano quest'aggiunta.

FABRIZI G., *relatore*. La Commissione crede che essa non abbia utilità; quindi non è disposta ad accettarla.

DUCHOQUÉ, *commissario regio*. Pare anche a me che questo articolo non dica più di quel che già porta il progetto. Le assicurazioni stipulate nel regno sono sempre soggette alla tassa, secondo il progetto, e non intendo come sia necessario di aggiungere che saranno soggette a tassa anche nel caso contemplato nell'articolo che si vorrebbe aggiungere.

PLUTINO. Domando la parola.

Vi sono delle società le quali assicurano per bandiera estera, e le assicurazioni si pagano fuori del regno. Questo produrrà il risultato che le nostre mercanzie saranno imbarcate sotto bandiera estera; giacchè noi abbiamo imposto una sovratassa sulla sola bandiera nazionale, vale a dire sulle assicurazioni italiane.

Se noi ammettiamo che società estere residenti nello Stato possano assicurare senza tassa, allora noi avremo diminuito il noleggiamento dei bastimenti esteri e aumentato il noleggiamento dei bastimenti nazionali di questa differenza. Io quindi vorrei che le stipulazioni fatte nel regno, ma pagabili all'estero, fossero anch'esse soggette a tassa per equiparare la condizione dei bastimenti nazionali a quella dei bastimenti esteri per ciò che riguarda le assicurazioni marittime. Ecco perchè ho proposto la mia aggiunta, la quale chiarisce meglio questo concetto.

MOSCA. Non vi è dubbio che la Commissione intende di sottoporre alla tassa di cui nella presente legge anche quelle assicurazioni, le quali, essendo fatte nello Stato, saranno pagabili all'estero.

Ciò che non si può ammettere si è la necessità di un'esplícita disposizione per dire ciò che la legge comprende di già. La legge dice che tutte le assicurazioni stipulate nello Stato sono soggette a questa tassa; essa non distingue quelle pagabili nello Stato da quelle che sono pagabili all'estero, queste sono tutte comprese. Non è dunque che la Commissione, e non credo nemmeno il commissario regio, respingano il concetto dell'onorevole Plutino, perchè non vogliono adottarne la massima, lo respingono perchè è un pleonasma, lo respingono unicamente perchè ciò che egli domanda di veder prescritto è già formalmente sancito nella legge.

PLUTINO. Accetto queste dichiarazioni più esplicite, perchè io credo che ci sarebbe stato una lacuna nella legge. Io non insisto sulla mia proposta.

PRESIDENTE. Il deputato Plutino avendo ritirato il suo emendamento. . .

MINERVINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su questo emendamento?

MINERVINI. Per far mio l'emendamento Plutino.

MOSCA. Domandi, signor presidente, se è appoggiato.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Il deputato Minervini ha la parola.

MINERVINI. Ora, confortato dell'appoggio, dirò le ragioni per cui io pregherei la Camera a voler accogliere l'articolo dell'onorevole Plutino.

Niun dubbio che colle dichiarazioni fatte dall'onorevole Mosca siamo d'accordo; niun dubbio che siamo anche d'accordo con quelle del regio commissario; ed è così: quando un vero è nella mente e nel cuore di tutti, non si può essere discordi. Ma è pur vero quello che osservava l'onorevole Mosca, che, cioè, implicitamente stia nelle parole dell'articolo quello che, riprendendo io l'articolo Plutino, desidero.